

Roma, 27 luglio 2023

Spett.le
Banca d'Italia
Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
Via Piacenza, n. 6
00184 Roma

Inviata via PEC all'indirizzo: sna@pec.bancaditalia.it

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione sull'estensione degli Ordinamenti dell'Autorità Bancaria Europea sull'utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) e sulla previsione di un termine ultimo per l'adeguamento agli stessi

Con riferimento a quanto in oggetto la scrivente Associazione intende sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità in data 13 giugno 2023 (di seguito, "**Documento di Consultazione**").

Parte II Documento di Consultazione – Previsione di un termine ultimo entro cui gli intermediari sono chiamati ad adeguarsi agli orientamenti in materia di *remote onboarding*

Nel Documento di Consultazione si prevede l'individuazione di un termine ultimo (fissato al 2 ottobre 2024) entro il quale gli intermediari dovranno tenere conto degli Orientamenti EBA sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo

13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 (EBA/GL/2022/15) (di seguito, “**Orientamenti EBA**”) in relazione a tutte le soluzioni di *onboarding*, incluse quelle già attualmente in essere e non sottoposte a revisione.

Tale termine andrebbe ad aggiungersi al termine del 2 ottobre 2023 (data di applicazione degli Orientamenti EBA) previsto solo per gli intermediari che rientrano nella nozione di “operatore del settore finanziario” di cui al Regolamento (UE) 1093/2010, che decidano di adottare nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza o di apportare modifiche ai processi o agli strumenti già utilizzati con riferimento ai nuovi clienti.

A tal proposito si prega di confermare che per le società fiduciarie iscritte all’albo di cui all’art. 106 TUB e per tutti gli altri intermediari che non rientrano nella nozione di “operatore del settore finanziario” sopra vista, gli Orientamenti EBA, cui Banca d’Italia ha manifestato l’intenzione di conformarsi, si applicheranno a partire dal 2 ottobre 2024 a prescindere dall’adozione o meno di nuove soluzioni ovvero modifiche ai processi o agli strumenti già utilizzati con riferimento ai nuovi clienti.

Provvedimento del 13 giugno 2023 – Modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019

Con Provvedimento del 13 giugno 2023 recante modifiche alle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019 (di seguito “**Disposizioni**”) si prevede l’abrogazione:

- nella sezione VIII, Parte Seconda “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019, del capoverso: “*In alternativa a quanto previsto sub a), b), c), l’identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell’Allegato 3.*”;

- dell’Allegato 3 “Procedure di video-identificazione” delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019;

in quanto non coerenti con gli Orientamenti EBA.

Premesso ciò si chiede di confermare che, a seguito delle predette abrogazioni, a partire dal 3 ottobre 2023, non sia più possibile procedere per tutti gli intermediari sottoposti alle Disposizioni - e quindi anche per i soggetti esclusi almeno inizialmente dall'applicazione degli Orientamenti EBA, come le società fiduciarie iscritte all'albo 106 TUB - all'identificazione della clientela tramite video-identificazione e, pertanto, permanga esclusivamente la possibilità per l'intermediario di procedere all'identificazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione VIII, Parte Seconda delle Disposizioni sub a), b) e c).

* * *

L'Associazione rimane a doverosa disposizione per ulteriori approfondimenti che si dovessero rendere utili o necessari.

Con ossequi.

Lucia Frascarelli
